



Milano, 10 Ottobre 2022

RIFORMA DELLO SPORT: DECRETO CORRETTIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Con la pubblicazione nella G.U. n. 256 del 02.11.2022 del D. Lgs. 163/2022, allegato a questa Newsletter, recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 36/2021, si completa il quadro normativo della cosiddetta “Riforma dello Sport” avviata con la Legge Delega 86/2019.

Gli effetti decorreranno dal 1° gennaio 2023, salvo ulteriori differimenti che possono essere previsti entro il 31.12.2022 da un'altra Legge dello Stato (similmente la Legge di Bilancio 2023 che verrà approvata a fine dicembre 2022).

Il settore dello sport dilettantistico e professionale, con il D. Lgs n. 36/2021 ha iniziato a sentir parlare di Riforma, al quale si è aggiunto il D. Lgs. 163/2022, che l'ha in parte modificato.

Tre sono i punti fondamentali che la Riforma dello Sport andrà a modificare, uno dei quali è stato già implementato a partire dal 31 agosto 2022.

Un nuovo Registro, una nuova modalità di tassazione dei compensi ed una più forte politica di contrasto alla violenza di genere, questi gli elementi essenziali che hanno condotto il legislatore alla Riforma.

1. Modifiche alla soglia di esenzione dei compensi sportivi dal 2023

Lo scorso 28 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto a correzione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare l'art. 23 dello schema di decreto approvato apporta le seguenti modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:

- l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro;
- fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo pensionistico per i lavoratori sportivi è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

L'art. 24 dello schema di decreto approvato apporta modifiche, invece, all'art. 36 del D. Lgs. 36/2021, per quanto attiene alla soglia massima di esenzione del reddito da compenso sportivo:

- i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

La soglia di esenzione del reddito scenderà a 5.000 euro (prima pari ad euro 10.000), passati i quali il compenso sarà soggetto al versamento dei contributi INPS anche se non a tassazione IRPEF, mentre oltrepassati i 15.000 euro, il reddito sarà tassato ai fini IRPEF oltre che soggetto a contribuzione previdenziale.

2. I principi fondanti la Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport è stata avviata dal legislatore al fine di riformare un settore da tempo non soggetto a modifiche ed evoluzioni, e si fonda su specifici principi ed obiettivi da perseguire, i quali sono stati riepilogati nell'art. 3 del D. Lgs. 36/2021 e che sono:

- riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;

- promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie;
- consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
- promuovere le pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
- riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
- incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
- proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolar modo i minori;
- introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
- garantire a coloro che partecipano ad attività sportive una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
- valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

In base ai principi sopra esposti il legislatore, per raggiungere gli obiettivi della Riforma, si è concentrato sulle norme che regolano i lavoratori ed i volontari sportivi, oltre a rendere più efficiente ed efficace l'universo istituzionale che ruota attorno ad essi.

3. Le novità della Riforma dello Sport

I punti chiave che comporranno la Riforma dello Sport sopra evidenziati sono in continua implementazione.

A partire dallo scorso 31 agosto, infatti, è entrato in vigore il nuovo Registro Nazionale delle ASD e SSD (Registro delle Attività Sportive) - tema già trattato nella nostra Newsletter di Settembre 2022-, il quale ha sostituito quello istituito presso il CONI, anch'esso digitale.

La trasmigrazione tra i due Registri è avvenuta pressoché in modo automatico ed a carico degli Organismi sportivi a cui le varie ASD e SSD erano affiliate.

L'articolo 10 al comma 2 del D. Lgs n. 36/2021 riporta che *"la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte"*.

Così come analizzato in nostre precedenti Newsletters, il nuovo Registro costituisce il veicolo per poter garantire la natura dilettantistica delle Associazioni e delle Società sportive.

Oltre ad una più omogenea ed informatizzata gestione digitale dei Registri delle Associazioni e Società sportive, con il Decreto Legislativo n. 36/2021 il legislatore ha voluto promuovere ed enfatizzare la componente femminile del panorama sportivo, ove al capo II artt. 39-40 disciplina un fondo per favorire il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, e promuovere la parità di genere.

Un'altra svolta positiva è stata quella rivolta all'incentivazione dei laureati in scienze motorie e similari, per i quali sono state previste specifiche qualifiche e ruoli da ricoprire all'interno degli enti sportivi.

La Riforma più importante in effetti sarà quella che interesserà i lavoratori sportivi siano essi appartenenti ad enti aventi natura dilettantistica che professionale.

La configurazione dei lavoratori ed il trattamento previdenziale e fiscale dei loro compensi subiranno profonde mutazioni. Nuove soglie di esenzione, più tutele per gli atleti e per i laureati, molte occasioni di crescita per un settore di grande importanza per il panorama nazionale.

SPORT: INQUADRATO COME CO.CO.CO IL LAVORO FINO A 18 ORE SETTIMANALI

Facendo seguito alla nostra **Newsletter del mese di Settembre 2022**, in attesa delle regole sul lavoro sportivo che scatteranno dal 1° gennaio 2023, la nuova disciplina inizialmente prevista dal D. Lgs. 36/2021, è stata integrata dal Decreto correttivo del 28 settembre 2022, che prevede che i rapporti di lavoro sportivo possano essere inquadrati come contratti di lavoro subordinato, autonomo oppure nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Nel correttivo è stata introdotta la presunzione che consente di applicare il contratto di co.co.co. ove la durata delle prestazioni non superi le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e le stesse siano svolte in osservanza dei regolamenti degli Organismi del Coni (Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive dilettantistiche).

In proposito, un aspetto critico riguarda il limite quantitativo cui viene rigidamente legato l'inquadramento della prestazione quale co.co.co. Un profilo che, da un lato, non sembra superare le problematiche emerse dalla giurisprudenza che a più riprese ha riqualificato contratti di lavoro sportivo in lavoro subordinato. Dall'altro, resta da chiarire come verrà effettuato il computo delle 18 ore previste. Vale a dire se si tratti di un limite assoluto da calcolare in via settimanale o come media rispetto alla durata complessiva annuale del rapporto.

Laddove le prestazioni siano svolte in favore di più enti, occorrerà inoltre chiarire se il limite vada calcolato complessivamente o con riguardo all'attività resa per ogni singolo soggetto. Si pensi, ad esempio, al caso del collaboratore il cui impegno superi le 18 settimanali in specifici mesi, ma ne resti al di sotto nei restanti periodi dell'anno.

Oppure al caso del collaboratore che presti la propria opera a favore di più sodalizi e la somma complessiva delle ore ecceda il limite settimanale.

In questi casi l'inquadramento del rapporto potrebbe mutare in funzione dei criteri di calcolo del plafond. Ove quest'ultimo sia calcolato sulla base di una media che tiene conto della durata complessiva del rapporto o con riferimento alle attività svolte a favore di un singolo ente, si potrebbe ricadere, ad esempio, in una ipotesi di co.co.co., in caso contrario il rapporto verrebbe attratto nelle altre tipologie contrattuali.

Ulteriori criticità riguardano poi le soglie di esenzione. Con il correttivo viene dimezzata – da 10.000 euro a 5.000 euro annui – la soglia entro la quale la retribuzione del lavoratore sportivo non produrrà né reddito, né obblighi dichiarativi e previdenziali.

Al di sopra dei 5.000 euro, scatteranno le aliquote contributive pensionistiche. Per quelle fiscali, invece, la soglia è fissata in 15.000 euro annui. Al suo superamento, il reddito del lavoratore sportivo sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote, ma solo per la parte eccedente tale importo.

In altri termini, ove il collaboratore percepisca compensi annui pari a 30.000 euro, le imposte saranno assolate solo sui 15.000 euro eccedenti la soglia.

Resta fermo l'obbligo del collaboratore di certificare al committente il superamento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale.

Andrà anche chiarito, in caso di pluralità di committenti, su quale di essi ricada l'obbligo di applicare le aliquote contributive e la tassazione dei compensi in caso di superamento delle soglie.



Questo al fine di evitare criticità a livello applicativo per gli operatori chiamati a gestire gli adempimenti.

Ipotizzando, quindi, che il rapporto di lavoro non sia configurabile come **lavoro sportivo subordinato** – per il quale comunque vale una disciplina a parte che esclude ad esempio l'applicazione delle norme sul licenziamento individuale – si presume un rapporto di co.co.co. sportiva dilettantistica.

Trattandosi di una presunzione, non è da escludere la possibilità di instaurare valide co.co.co. anche per prestazioni di durata maggiore rispetto alle 18 ore settimanali, fermo restando che l'onere di provare la genuinità del rapporto e l'esclusione della subordinazione in caso di contestazioni avanzate dal lavoratore e/o dai verificatori degli Enti preposti, quali l'Ispettorato del Lavoro o l'Inps, grava sempre sul committente.

Sul piano degli oneri fiscali e contributivi, i rapporti di lavoro autonomo (istruttori con partita Iva) e di co.co.co. nell'area dilettantistica prevedono, come sopra citato, una serie di agevolazioni, già da noi riportate nella nostra precedente citata Newsletter, e precisamente:

- per compensi fino a 5.000 euro: nessun onere fiscale né contributivo;
- per compensi da 5.000 euro a 15.000 euro: nessun onere fiscale; aliquota contributiva pari al 25% con iscrizione alla Gestione separata Inps; contribuzione ridotta del 50% fino al 31.12.2027, con imponibile pensionistico ridotto in misura equivalente;
- oltre i 15.000 euro: il reddito sarà tassato secondo le ordinarie aliquote fiscali. Tuttavia, l'imposizione avrà luogo soltanto sulla parte dei compensi superiori ai 15.000 euro.

Il tutto avverrà sulla base di un'autocertificazione del lavoratore relativa ai compensi percepiti nell'anno solare. Per altri versi, i premi estemporanei assegnati agli atleti per i risultati ottenuti nelle competizioni saranno assoggettati soltanto ad un prelievo del 20%, essendo attratti nel regime generale dei premi e delle vincite e, quindi, non andranno dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote.

I lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico, sia dilettantistico) avranno come riferimento il Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'Inps (che dal 2023 assumerà la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico, si farà affidamento sulla Gestione separata Inps.

Per aiutare le SSD ad adeguarsi al nuovo regime, fino alla fine del 2027, quindi per i primi cinque anni, la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente 5.000 euro (2/3 a carico del committente).

Per quanto riguarda le criticità, la figura dell'amatore è stata sostituita con quella del **volontario**, lasciando aperti dubbi per quei casi in cui al collaboratore sportivo (arbitri, dirigenti, ecc.) siano riconosciuti rimborsi forfettari. Il divieto per i volontari di percepire rimborsi di questo tipo finirebbe, infatti, per far rientrare tali prestazioni nel lavoro autonomo occasionale con applicazione della ritenuta a titolo di acconto.

Infine, per ciò che concerne le co.co.co. **amministrativo-gestionali** previste dall'art. 90 della L. 289/2002, con l'attuazione dei principi della Riforma, anche tali prestazioni – se rese a titolo oneroso – devono necessariamente essere inquadrate come subordinate od autonome a seconda delle concrete caratteristiche del rapporto, ma non potranno più essere collocate nel regime dei



redditi diversi, poiché con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport, viene abrogato l'art. 67 co. 1 lett. m) del Tuir.

Le specifiche peculiarità di queste figure sono le seguenti:

- non vengono qualificati come lavoratori sportivi, poiché svolgono attività di segreteria e assimilati;
- se dipendenti, verranno assunti con il contratto di lavoro subordinati di diritto comune;
- se co.co.co., non potranno beneficiare della presunzione di legge delle 18 ore settimanali, riservata ai soli lavoratori sportivi;
- beneficiano, tuttavia, delle **medesime agevolazioni fiscali e contributive** previste per i lavoratori sportivi come sopra enunciate. Ovviamente, tutto ciò vale soltanto per le collaborazioni amministrativo-gestionali rese in favore di Organismi del Coni.

DAL 2023 NUOVE REGOLE PER 750.000 LAVORATORI DEL MONDO DELLO SPORT

Come scritto nel paragrafo precedente, con l'approvazione del Decreto correttivo scattano le tutele previdenziali ed assicurative anche per atleti e tesserati dell'universo dilettantistico

Nel 2023 entrerà in vigore la riforma del lavoro sportivo, che impatterà su circa 75.000 lavoratori e 60.000 datori di lavoro. Il cuore del provvedimento, (D. Lgs. 36/2021), anche al netto delle correzioni, resta il riconoscimento di una tutela previdenziale ed assicurativa per i lavoratori sportivi che coprirà la maternità per istruttrici ed atlete, così come la malattia e gli infortuni.

I lavoratori dello sport

Di fatto, dal 1° gennaio 2023, esisteranno lavoratori che operano in società sportive professionistiche ovvero in società sportive dilettantistiche, a fronte di un corrispettivo. Non ci sarà più invece la figura dell'amatore (prevista originariamente dal Dlgs 36/2021), ma potranno coadiuvare l'attività degli enti sportivi i volontari a titolo gratuito, ai quali spetteranno tuttavia soltanto rimborsi spese.

D'ora in avanti potranno rientrare tra i lavoratori sportivi anche i tesserati, a patto che svolgano mansioni necessarie per l'espletamento dell'attività sportiva, identificate ad esempio da delibere federali, ad esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale. Potrebbero rientrare in questo perimetro così managers, addetti agli arbitri, osservatori ed analisti dei dati. E, più in generale, le nuove figure professionali che dovessero affermarsi.

Dunque, rispetto al testo originario del Decreto, la nozione di lavoratore sportivo viene ampliata al fine di includere anche nuove figure che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli Organismi affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.

E', quindi, probabile che gli Enti affiliati procederanno ad individuare tali figure attraverso delibere *ad hoc*, come già accaduto in passato.

Tutte le figure che non rientrano nell'elencazione prevista dal D. Lgs. 36/2021 e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli Organismi affiliati, dovranno essere inquadrare secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Occorre, dunque, attendere l'emanazione delle delibere federali per capire se figure, quali per esempio le receptionist, potranno essere inquadrare come lavoratori sportivi o come lavoratori ordinari.

In pratica, i lavoratori sportivi potranno essere qualificati come subordinati, autonomi o co.co.co. e, in quest'ultimo caso, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore di ASD/SSD non sono automaticamente inquadrare come prestazioni di lavoro subordinato.

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà la disciplina ordinaria, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della maternità, ecc. secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di



lavoro e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati avranno, infatti, diritto alle tutele previste dalla Naspi.

Rispetto al rapporto di lavoro subordinato ordinario, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale di non più di 5 anni non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' anche ammessa la cessione del contratto prima della scadenza. Allo stesso contratto non si applicano una serie di vincoli previsti dall'ordinaria disciplina del contratto di lavoro.

Sono previste regole parzialmente diverse fra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico ed i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico.

Nelle società sportive professionistiche, di norma, ci si muoverà nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, salvo eccezioni (ad esempio, quando lo sportivo non sia vincolato a frequentare sedute di allenamento o la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero 30 giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo).

Il contratto, tuttavia, potrà essere a termine per un massimo di 5 anni e sarà possibile procedere alla cessione prima della scadenza.

In ambito dilettantistico, invece, come scritto nel paragrafo precedente, è stato introdotto un criterio temporale: ci si muoverà nell'area del lavoro autonomo e delle co.co.co. se la durata delle prestazioni, coerenti con i regolamenti federali e degli altri Organismi riconosciuti, non vada oltre le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive.

Apprendistato e «vincolo»

Per agevolare la formazione e la cura dei vivai, le società sportive professionistiche e dilettantistiche potranno stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età, anziché 18, e fino ai 23 anni.

Specie per gli atleti e le atlete più giovani, viene abolito dalla prossima stagione sportiva, e quindi di fatto dal 31 luglio 2023, l'istituto del vincolo sportivo. Alla fine dell'annata, quindi, il tesseramento per una squadra non sarà più automatico, ma dovrà essere volontariamente rinnovato. Le società dei settori giovanili temono in questo modo di perdere i talenti migliori e di vedere vanificati gli sforzi compiuti per allevarli. È previsto, però, che sia loro assegnato un premio di formazione tecnica al momento della firma del primo contratto di lavoro sportivo dell'atleta (l'entità dovrà essere fissata dalle Federazioni). Sull'entrata in vigore di questa novità c'è già chi chiede ulteriore tempo.

Società dilettantistiche

Un breve accenno, in questo paragrafo, alle SSD che la Riforma prevede potranno svolgere attività "diverse, secondarie e strumentali" solo se esplicitamente previste dallo statuto ed entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto (per il Terzo Settore è il 30% delle entrate o il 66% dei costi complessivi).

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione dei diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, non rientrano nei limiti massimi delle attività "diverse".

Sempre che non si tratti di realtà dilettantistiche che beneficino dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi (come quote di abbonamento e rette) incassati da associati e tesserati, che non possono distribuire utili, la Riforma prevede che le società sportive di questa tipologia possano ripartire fino al 50% degli utili prodotti – e comunque entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato – e dell'80% per le quelle che gestiscono impianti e piscine.

Esempio pratico:

SSD con capitale sociale di 10.000 euro, che al termine dell'esercizio chiude con un utile di 14.000 euro. L'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi è 3,5% (fonte PosteItaliane – settembre



2022); quindi, aumento di 2,5 punti = 6%. Percentuale dell'utile distribuibile, non eccedente l'80%, quindi 79% = 474 euro (10.000 x 79% x 6%).

Dall'esempio si evidenzia che l'ammontare dell'utile che si può distribuire è influenzato dal valore del capitale sociale e che, quanto maggiore è il capitale sociale della SSD, tanto maggiore è la quota di utile concretamente distribuibile ai soci.

Se e quando sarà possibile la distribuzione parziale di utili, ovviamente il relativo percettore dovrà necessariamente assoggettare tali redditi alle ordinarie regole previste dal T.U.I.R. in materia di tassazione delle partecipazioni in società di capitali (partecipazioni qualificate o non qualificate), trattandosi di redditi di capitale.

Aspetti che necessitano di chiarimenti

Un primo aspetto non del tutto chiaro è se il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili debba comunque continuare ad essere previsto espressamente dagli statuti sociali delle SSD, al fine di godere della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art. 148 T.U.I.R. e art. 4 DPR 633/1972 (con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021, l'art. 90, co. 18, L. 289/2002 sarebbe abrogato).

Un secondo aspetto riguarda l'iscrizione al Registro tenuto dal Dipartimento dello Sport, che è riservata soltanto alle SSD che non hanno scopo di lucro e, dunque, ci si chiede se si possa verificare la cancellazione dal Registro qualora le SSD che introducono la clausola di distribuibilità anche parziale degli utili venissero equiparate ad Enti con scopo di lucro.

IL LAVORATORE SPORTIVO CON PARTITA IVA

L'art. 25 del D. Lgs. 36 indica che l'attività di lavoro sportivo "può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo". Quando si parla di lavoro autonomo ci si riferisce, oltre che alla collaborazione coordinata e continuativa, a coloro che, avendo aperto la partita IVA, svolgono l'attività sportiva ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Tuir, che considera reddito da lavoro autonomo quello che deriva "dall'esercizio di arti e professioni ovvero l'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un'attività diversa da quelle di impresa"

Gli elementi che identificano l'attività di lavoro autonomo sono:

- autonomia: organizzazione propria attività / no vincolo di subordinazione
- abitudine: il soggetto deve attuare con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità).

Al professionista sportivo il D. Lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali.

Dal punto di vista tributario l'art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione, il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l'importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato:

- se forfetario applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l'imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva;
- se ordinario applicando le ordinarie aliquote fiscali.

Dal punto di vista previdenziale, l'art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale con iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevedendo l'aliquota previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) del:

- 25% per coloro che non sono assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, a cui si aggiunge l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per la tutela relativa alla maternità,



agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale e dello 0,51% per la cosiddetta ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa);

- 24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Dette aliquote sono quelle già in essere per tutti i lavoratori autonomi dotati di partita IVA iscritti alla Gestione separata Inps.

Come detto, il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Superata tale soglia di esenzione, tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, in sostanza, un'analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale.

Al fine di rendere più sostenibile la Riforma, come già ampiamente spiegato nei capitoli precedenti, viene previsto che fino al 31.12.2027 la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale è ridotta del 50%. Non si tratta di una decontribuzione, ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. Non subiscono, invece, riduzione le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero.

L'apertura della partita Iva per svolgere l'attività di lavoro sportivo può essere molto interessante per coloro che hanno i requisiti per accedere al regime forfetario (volume d'affari lordo annuo attualmente fino a 65.000 euro, ma al Governo stanno decidendo di innalzare detto limite fino a 85.000 euro annui), che non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una determinata età anagrafica.

Si ricorda che i soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco che identifica l'attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.). Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali versati, nel caso specifico, alla Gestione separata INPS.

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 5%, per i primi 5 anni di attività e successivamente del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP ed inoltre non addebita l'Iva in fattura ai propri clienti.

In conclusione, il lavoratore sportivo autonomo, per effetto delle agevolazioni previste dal regime forfetario e dall'esenzione sui primi 15.000 euro, subisce un'imposizione fiscale favorevole che non ha uguali nel sistema tributario vigente.

Gli aspetti ancora da chiarire

Alcuni aspetti ancora da chiarire da parte degli Enti preposti riguardano, per esempio, il fatto che se il professionista che svolge la sua prestazione sia nei confronti di una ASD/SSD, sia di una SRL, possa godere dell'abbattimento fiscale e previdenziale su tutto il reddito prodotto o se debba prendere in considerazione soltanto quello che deriva dalla ASD/SSD.

In via prudenziale, si ritiene di fare riferimento all'articolo 25 dove, nella definizione di lavoratore sportivo, riporta *"....indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo"* debba essere interpretato come colui che *"sia nel settore professionistico che dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo"*.

La definizione di cosa sia il settore dilettantistico contenuta nell'articolo 2 alla lettera hh) *"sette settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico"* e l'indicazione all'area del dilettantismo nell'art. 35 (Trattamento pensionistico) e nell'art. 36 (Trattamento tributario) porterebbe a ritenere che non



rientrano nelle agevolazioni sia tributarie che previdenziali i ricavi che provengono da soggetti che non appartengono a tale ambito.

Un altro chiarimento si attende relativamente alla posizione di partita Iva aperta da colui che in precedenza svolgeva la stessa attività come “collaboratore sportivo” (anche a favore dello stesso committente) ai sensi dell’art. 67 lett. m) del Tuir e ci si chiede se si possa applicare per i primi 5 anni l’aliquota ridotta del 5 % prevista per le nuove attività produttive, che è preclusa laddove l’attività da esercitare costituisca una mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente od autonomo.

Si ritiene che l’inquadramento tra i redditi diversi delle somme fino ad ora percepite dallo sportivo dilettante possano consentire di applicare per i primi 5 anni l’aliquota ridotta del 5%, tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate, con la propria Circolare n. 17 del 30.05.2017, ha già chiarito che, ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività precedente, la circostanza di avere svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l’accesso al regime, in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del Tuir e non sono, quindi, produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa.

CESSIONE CON VISTO DI CONFORMITA’ PER I CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS

Con l’approvazione del nuovo modello di comunicazione telematica, ha preso il via, dallo scorso 6 ottobre, la possibilità di cedere i crediti per i bonus energia e gas relativi al terzo trimestre 2022. La cessione deve riguardare l’intero ammontare del credito corrispondente ad un determinato codice tributo.

La cessione richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti ceduti. Il visto è rilasciato, in base all’articolo 35 del Dlgs 241/1997, esclusivamente da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro e periti tributari), nonché dai responsabili dei Caf.

Per i crediti del terzo trimestre 2022, che possono essere ceduti entro il 22 marzo 2023, i cessionari hanno ora a disposizione i codici da esporre per la compensazione, che sono stati approvati con la risoluzione 59/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11.10.2022. I codici, che coincidono con quelli da riportare nel modello di comunicazione, sono i seguenti:

- «7728» (imprese energivore, articolo 6, comma 1, DL 115/2022);
- «7729» (imprese gasivore, articolo 6, comma 2, DL 115/2022);
- «7730» (energia per imprese non energivore, articolo 6, comma 3, DL 115/2022);
- «7731» (gas per imprese non gasivore, articolo 6, comma 4, DL 115/2022).

I cessionari, prima di utilizzare il credito, devono accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione in F24, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A quel punto, essi potranno operare la compensazione negli stessi termini dei fruitori originari e, dunque, sino a tutto il 31 marzo 2023.

In alternativa alla compensazione nel modello F24, i cessionari, se non hanno comunicato l’opzione per tale modalità di utilizzo, potranno effettuare un’ulteriore cessione dei crediti, comunicandola sempre entro il 22 marzo 2023, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento del 30 giugno 2022. In base a questa disposizione, è consentita una cessione, sempre per l’intero importo, a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo previsto

dall'articolo 106 del TUB, di società appartenenti ad un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate.

Ancora ferme, invece, le cessioni dei crediti riguardanti il bimestre ottobre-novembre 2022 (che possono già essere compensati dai beneficiari con i codici della risoluzione 54/E/2022): l'Agenzia non ha, infatti, ancora approvato il necessario adeguamento della modulistica.

NUOVO FONDO PERDUTO IMPIANTI NATATORI: I PAGAMENTI DALL'8 NOVEMBRE 2022

Con avviso datato 4 novembre 2022, il Dipartimento per lo Sport ha informato del fatto che, a seguito del completamento del supplemento istruttorio di cui al precedente avviso del 28 ottobre 2022, è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo in favore dei gestori di impianti natatori.

Si informa che gli importi erogati sono stati proporzionalmente ridotti del 6,5% in applicazione dell'articolo 4, comma 4 del DPCM 10 giugno 2022. Attenzione al fatto che i beneficiari riceveranno i contributi sui conti correnti indicati in sede di presentazione della domanda a partire dall'8 novembre 2022.

Ricordiamo che, con avviso riportato sul proprio sito in data 6 luglio 2022, il Dipartimento dello Sport aveva informato che, completate le procedure di registrazione, si pubblicava il DPCM 10.06.2022, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.

Dalla data di pubblicazione 6 luglio decorrevano i termini di 30 giorni per la presentazione delle istanze.

I beneficiari dovevano presentare le domande agli Organismi sportivi affiliati (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate) complete di tutta la documentazione a supporto, di cui all'articolo 4 del suddetto DPCM.

A loro volta, gli Organismi affiliati dovevano presentare al Dipartimento per lo Sport il prospetto delle domande pervenute ed istruite positivamente, mediante compilazione di un modello, corredato di tutta la documentazione a supporto.

Le ASD e SSD già beneficiarie dei contributi di cui al DPCM del 28 gennaio 2022, avevano dovuto trasmettere una nuova domanda solo in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza, anche con riguardo ai nuovi criteri previsti dal DPCM 10 giugno 2022; in caso di mancato invio di nuova domanda, percepiranno il contributo sulla base dei dati già in possesso del Dipartimento per lo Sport.

Riepiloghiamo le regole dell'agevolazione

Fondo perduto piscine: a chi spetta

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02 marzo 2022:

- risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche,
- che siano alla data di pubblicazione del decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva,
- e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l'attività natatoria.

Tra i requisiti oggettivi per l'accesso al contributo vi è da segnalare, inoltre, che i beneficiari dovevano soddisfare anche il seguente presupposto:

a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di un altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via

esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 ed il 30 aprile 2022.

Fondo perduto piscine: l'erogazione

Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue:

- a) euro 25.000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri;
- b) euro 40.000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri;
- c) euro 60.000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie superiore a 399 metri quadri;
- d) euro 60.000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) scoperta di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
- e) è assegnato un ulteriore contributo agli aventi diritto di cui all'art. 3 comma 1, pari al 50% di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), ai soggetti detentori di più di un impianto natatorio, dotati di vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati ed ubicati in più sedi o località diverse;
- f) alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l'utilizzo delle piscine, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari a quello previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d).

Per essere ammessi all'assegnazione del contributo, gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani Giovanili o Assoluti svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e la data di emanazione del decreto.

A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

L'idoneità dell'Associazione o Società Sportiva al requisito di cui si tratta deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.

BONUS ATTIVITA' FISICA ADATTATA: DAL 15 FEBBRAIO 2023 LE DOMANDE

L'Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per l'attività fisica adattata previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (Prov. AE n. 382131 dell'11 ottobre 2022).

Per poter fruire del **credito d'imposta per l'attività fisica adattata**, i contribuenti devono inviare un'istanza, dal **15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023**, esclusivamente con modalità telematiche, anche tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/98), mediante il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'**Agenzia delle Entrate**.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, fino al 15 marzo 2023 i contribuenti possono:

- inviare una **nuova istanza**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;



- presentare la **rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Ai fini del rispetto del **limite complessivo di spesa** pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro 10 giorni a partire dal 15 marzo 2023 (scadenza del termine di presentazione delle istanze), è comunicata la **percentuale del credito d'imposta** spettante a ciascun soggetto.

La percentuale in questione è ottenuta sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e quello complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. Nel caso in cui l'**ammontare complessivo** delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Si ricorda che, il credito d'imposta in oggetto spetta alle **persone fisiche** che nel 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata.

L'**attività fisica adattata** comprende programmi di **esercizi fisici**, la cui tipologia ed intensità sono definite mediante l'integrazione professionale ed organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno **patologie croniche** clinicamente controllate e stabilizzate o **disabilità fisiche** e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi ed in strutture di natura non sanitaria, come le c.d. **palestre della salute**, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione (art. 2 c. 1 lettera e D. Lgs. 36/2021).

Il **credito** in oggetto:

- è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi;
- non è cumulabile con altre **agevolazioni di natura fiscale** aventi ad oggetto le medesime spese.

Quanto ai **controlli**, qualora l'Agenzia delle Entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto od in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.

IVA RIDOTTA NELLO SPORT E NORMATIVE EUROPEE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata a favore dell'**abbassamento dell'IVA sui servizi sportivi**, accogliendo la denuncia di un fitness club belga. Lo ha fatto con la sentenza del 22 settembre 2022 (ottava Sezione) riguardante la causa tra The Escape Center BVBA e lo Stato del Belgio (causa C-330/21). Il club belga ha chiesto il rimborso dell'IVA ritenendo di non dover pagare l'aliquota generale, facendo leva sulla giurisprudenza belga a tale riguardo e sulla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (risalente al 28 novembre 2006 e inerente il sistema comune di imposta sul valore aggiunto). Tale direttiva indicava che gli Stati membri potevano applicare un'IVA ridotta ai servizi erogati dagli impianti sportivi, sancendo di fatto il "diritto di utilizzare le strutture destinate alla pratica dello sport e dell'educazione fisica", ma la sua ambiguità ha causato conflitti interpretativi nell'applicazione all'interno degli Stati membri. Ora la Corte di Giustizia europea ha fornito la seguente nuova interpretazione della direttiva: "una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto all'uso degli impianti sportivi di una palestra e nella fornitura di sostegno individuale o di gruppo può essere oggetto di una tipologia ridotta d'imposta sul valore aggiunto quando tale accompagnamento è connesso all'uso di detti impianti ed è necessario per la pratica dello sport e dell'educazione fisica, o quando il predetto accompagnamento è accessorio al diritto all'uso di detti impianti o all'uso effettivo degli stessi".



In Spagna, prima delle modifiche del 2012, tale agevolazione fiscale era riconosciuta (applicazione dell'aliquota IVA ridotta all'8%), ma attualmente non è contemplata, nonostante la normativa europea la riconosca in altri Paesi membri che l'hanno introdotta nel proprio quadro normativo.

Ci si augura che le modifiche introdotte dalla Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, che modifica le Direttive 2006/112/ CE e UE 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, vengano accolte nella loro interezza per quanto riguarda lo sport. Il concetto di 'diritto di utilizzo degli impianti sportivi' è stato oggetto di contenzioso in più occasioni e ora il nuovo regolamento, in attesa di recepimento in Spagna, afferma che la fornitura di beni e servizi può essere soggetta ad aliquote IVA ridotte.

LA FIGURA DEL CHINESIOLOGO

Le quattro figure di chinesiologo (chinesiologo di base, chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, chinesiologo sportivo e del manager dello sport) sono state toccate soltanto marginalmente dal Decreto correttivo.

In particolare, è stato soppresso il riferimento allo svolgimento di attività agonistica. Il legislatore ha, così, specificato le competenze del chinesiologo, chiarendo che le figure professionali citate sono istituite al fine del **corretto svolgimento di attività fisico motorie** – non di livello agonistico –, della **tutela del benessere**, nonché della **promozione di stili di vita corretti**.

L'eliminazione dell'attività agonistica è significativa per delineare le competenze di tale professionista, che risultano così essere limitate all'attività motoria e del benessere.

La previsione successiva (art. 42) relativa all'assistenza nelle attività motorie e sportive deve essere letta nella stessa direzione.

Il legislatore ha statuito, al riguardo, che *“i corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale”*. Diversamente dalla formulazione iniziale, sono rimasti solo i corsi e sono state soppresse le attività motorie e sportive.

CARTELLE ED AVVISI DI PAGAMENTO: COME E QUANDO SI PUO' SOSPENDERE LA RISCOSSIONE

Si può sospendere la riscossione tramite e-mail, o allo sportello compilando il modulo SL1 oppure nell'area "richiedi la sospensione" del sito della Riscossione

La **Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione, se le somme richieste dall'ente creditore sono state interessate da:**

- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall'ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell'Ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che annulla in tutto od in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha preso parte.

Il contribuente che ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso appena ricevuti non sia dovuta, può chiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all'Ente creditore la situazione.



Come richiedere la sospensione di un debito

La domanda di sospensione va presentata:

- **una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza,**
- **entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate**

La domanda di sospensione può essere presentata:

- dall'area riservata **direttamente on-line** con il servizio "Sospensione" se si possiedono le credenziali di accesso,
- se non si possiedono le credenziali, **occorre compilare il Modello SLI** per la sospensione delle cartelle:
 - inviandolo poi per mail
 - o presentandolo presso uno sportello di Agenzia della Riscossione

La domanda di sospensione va corredata con i seguenti documenti:

- un documento di riconoscimento
- tutta la documentazione in possesso, ad esempio:
 - la ricevuta che attesta il **pagamento già avvenuto,**
 - **il provvedimento di sgravio**
 - **o la sentenza favorevole.**

Domanda di sospensione di un debito: cosa accade dopo

L'Agenzia della Riscossione, ricevuta l'istanza, si fa carico di trasmetterla all'Ente e, in attesa della risposta, **sospende le procedure di riscossione.**

Attenzione al fatto che, **in assenza di riscontro da parte dell'Ente interessato entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi** (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), **che il debito venga annullato.**

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'Ente creditore **informa del rigetto** della richiesta e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

Domanda di sospensione di un debito: quando non è possibile

Per gli atti NON notificati dall'Agenzia della riscossione NON si può richiedere la sospensione.

Per esempio, **per un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o avviso di addebito dell'INPS, ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi Enti creditori, ovvero per i solleciti di pagamento inviati dall'Agente della riscossione mediante posta ordinaria.**

DOMANDE E RISPOSTE

“Vorrei un chiarimento sull'utilizzo del credito d'imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi. In caso di accettazione del cessionario del credito, avvenuta in data 22 dicembre 2021, e di mancato utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2021, sono possibili il riporto di tale credito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 (modello Redditi 2022) e l'utilizzo in compensazione con i debiti d'imposta scaturenti dalla dichiarazione stessa?”

Con il provvedimento 2022/35873, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (al paragrafo 6.3) che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente. Pertanto, il cessionario può utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al



periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto oppure in compensazione, secondo le regole ordinarie (articolo 17 del D. Lgs. 241/1997).

Nel caso in esame, è possibile utilizzare, nel modello Redditi 2022, la parte del credito d'imposta non compensata, in quanto la dichiarazione è relativa all'anno d'imposta 2021, cioè al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata la cessione dei relativi crediti. In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso (articolo 121, comma 3, del DL 34/2020, Decreto Rilancio).

“Una ASD vorrebbe sostenere economicamente l'attività di un'altra ASD, effettuando un versamento tramite bonifico bancario. Entrambe svolgono attività in ambito sportivo e perseguono gli stessi fini. Avendo entrambe le ASD optato per il regime della Legge 398/1991, è possibile effettuare l'operazione? In caso affermativo, la ASD beneficiaria dovrà emettere una ricevuta per l'erogazione liberale?”

Considerato che - in base all'articolo 5, comma 1, lettera t, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) - le ASD, a prescindere dalla non obbligatorietà di iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), sono comunque da considerare enti appartenenti al Terzo settore, si deve ritenere che anche ad esse si applichi la disposizione dell'articolo 8, secondo cui «il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Ulteriormente, ex articolo 10, comma 1, della Legge 460/1997, è fatto divieto assoluto alle ASD di distribuire utili e patrimonio, in via sia diretta che indiretta. Infine, in base all'articolo 148, comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986), per poter applicare la condizione di non commercialità delle attività previste ai commi precedenti dello stesso articolo, deve essere previsto statutariamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, e salvo che ciò non venga imposto dalla legge, sia utili o avanzi di gestione, sia fondi, riserve, capitale. Solo in caso di scioglimento è, infatti, previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio (salva diversa disposizione di legge, e sentito l'Organismo di controllo) ad un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Considerate le norme citate, si ritiene che non sia consentita una erogazione liberale da una ASD ad un'altra, fatta eccezione per l'ipotesi che possa essere considerata un'operazione realizzata nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che tale possibilità sia stata prevista come tale nello statuto della ASD erogante.

“In occasione di una manifestazione, un'associazione culturale composta da soli soci, senza dipendenti e, quindi, non iscritta all'Inail, deve avvalersi della collaborazione (prettamente gratuita e occasionale) di volontari. Si chiede se l'associazione sia tenuta a provvedere alla denuncia Inail per coprire il rischio infortuni dei volontari, oppure se debba stipulare con un'agenzia di assicurazione polizze infortuni e responsabilità civile verso terzi, sempre in riferimento ai volontari”.

L'articolo 18 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) ha stabilito, per gli enti di tale ambito che si avvalgono di volontari, l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. Successivamente, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 6 ottobre 2021, nel definire le modalità attuative del D. Lgs. citato, ha precisato che l'Ente è tenuto a stipulare polizze con le compagnie assicurative. Tali polizze



potranno essere stipulate in forma collettiva oppure per ciascun singolo volontario. Il Mise ha, inoltre, precisato che tale assicurazione si applica anche ai volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

“Il 31 ottobre 2022 è scaduto il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19. L'ultimo aggiornamento sanciva il venire meno dell'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro, ma, al tempo stesso, prevedeva che «il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente».

A partire dal 1° novembre, dunque, il datore di lavoro può continuare a chiedere ai dipendenti di indossare la mascherina?”

Il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle Parti sociali il 30 giugno 2022, non prevede espressamente una data di scadenza delle misure di prevenzione e tutela. Reca, invece, nelle sue disposizioni conclusive, l'impegno delle Parti ad incontrarsi nuovamente ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure di prevenzione. Quella del 31 ottobre 2022 non è, quindi, la data di cessazione dell'efficacia delle disposizioni pattizie, ma costituisce il termine per una verifica dell'eventuale aggiornamento delle misure medesime.

Ne consegue che, anche dopo il 31 ottobre 2022, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciale, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o, comunque, negli ambienti in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. Per questi motivi si ritiene che il datore di lavoro - valutata la specificità della propria realtà aziendale, delle mansioni e dei relativi rischi ad esse associati - possa continuare a consigliare l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciale, prestando comunque particolare attenzione ai soggetti fragili.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

